

CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI

Adempimenti dichiarativi e contributivi per il 2018

Lo scorso mese (tra l'11 e il 12 giugno) la **Cassa Geometri** ha inoltrato a tutti gli Iscritti all'Albo (*principalmente a mezzo pec*) specifica e personale informativa in merito agli **adempimenti dichiarativi e contributivi 2018**, unitamente ad un sintetico **vademecum**, contenente le indicazioni relative alle **modalità** operative e alle **scadenze** di pagamento, e con il **prospetto quadro RR personalizzato** da inoltrare al commercialista per la corretta compilazione del medesimo quadro fiscale all'interno del Modello Unico 2018 (Mod. Redditi PF).

Si raccomanda vivamente di evidenziare al consulente fiscale l'arrivo della predetta comunicazione, proprio al fine di evitare spiacevoli disguidi di errata compilazione del quadro RR e conseguente errato versamento dei relativi contributi.

Il prossimo **20 agosto** (salvo proroghe disposte dall'Agenzia delle Entrate), scadrà il termine differito per eseguire i pagamenti dei contributi dovuti a Cassa Geometri **tramite modello F24 Accise**, con una maggiorazione dello 0,40%, secondo le scadenze e le dilazioni previste dalla stessa Agenzia per il pagamento delle imposte dirette.

Si richiama particolare attenzione **nell'inserire correttamente** tutti i dati descritti nel modello F24 Accise, **nello specifico il codice tributo e il numero della rata in pagamento**. Si continuano a riscontrare parecchi errori imputabili proprio anche al mancato inserimento del numero della rata in fase di esecuzione del pagamento (*omettendo il numero della corrispondente rata, il sistema informatico "legge" il medesimo versamento rateale come "tardivo" e non come scadenza della rata e quindi nei termini*).

Entro la medesima scadenza (**20.08**) sarà possibile, **in alternativa, attivare le 10 rate di importo uguale** (*prima rata 27 settembre 2018 e ultima rata 27 giugno 2019, tramite M.Av, MyBank, postepay o bancoposta online, bollettini di incasso domiciliato postale e carta di credito*), attraverso la funzione "Rateizzazione contributi 2018" sul Portale dei Pagamenti dell'area riservata del sito www.cassageometri.it.

Qualunque sia la scelta, si rammenta che per tutti i soggetti obbligati alla dichiarazione dei redditi tramite Unico 2018 **permane l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 ottobre 2018 attraverso la Sezione III del Quadro RR anche se il reddito professionale e il volume d'affari sono pari a "0"**. **L'anticipazione dei dati reddituali fornita in sede di richiesta di rateizzazione ha il solo scopo di calcolo delle rate e non può essere considerata sostitutiva di quella ufficiale.**

GEOMETRI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2018

L'adempimento contributivo del primo anno di attività professionale prevede due opzioni:

- Posticipare il pagamento della contribuzione dovuta per il 2018 in 4 rate mensili a partire da febbraio 2019 e senza aggravio di oneri accessori (*in questo caso saranno trasmessi all'inizio dell'anno 2019 tramite pec/email i 4 bollettini precompilati in duplice copia con i soli interessi di rateazione*);

- Versare i contributi 2018 entro l'anno, accedendo al sito www.cassageometri.it, entrando nella rispettiva area riservata e cliccando la funzione "Portale Pagamenti" - "Pagamento minimi" (*saranno personalizzati gli importi contributivi da versare rapportati ai mesi di iscrizione, scadenze e strumenti per effettuare il pagamento; modalità valida fino al 20.08.2018*).

GEOMETRI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2018 (senza partita IVA professionale nel 2017 e senza redditi di natura professionale)

Il geometra è comunque tenuto ad effettuare il versamento della contribuzione utilizzando l'apposita procedura "Pagamento Minimi" del "Portale dei Pagamenti", presente nell'area riservata sul sito web della CIPAG oppure optare per il pagamento della contribuzione in 10 rate alle condizioni e secondo le modalità sopra riportate.

In entrambi i casi la Cassa assumerà automaticamente per i redditi IRPEF e i volumi d'affari professionali IVA valori pari a ZERO.

Quale che sia l'opzione di pagamento scelta, il termine entro il quale effettuare tali adempimenti è quello della scadenza differita del 20 agosto 2018, salvo proroghe disposte da AdE.

COMPENSAZIONE

È prevista la possibilità di **compensazione dei debiti contributivi CIPAG con tutti gli eventuali crediti erariali** e verso altri Enti.

È invece assolutamente esclusa la compensazione di debiti verso Erario/altri enti con crediti verso CIPAG, che non possono comunque emergere in alcun modo dal calcolo del dovuto eseguito nella sezione III del quadro RR del modello REDDITI 2018 PF.

La compensazione è fattibile anche qualora si intendesse optare per il pagamento in 10 rate: in questo caso si suggerisce di eseguire un immediato F24 Accise di pari importo del credito fiscale maturato, attendere circa 10gg per il flusso contabile in Cassa e poi attivare la rateazione del residuo all'interno dell'area riservata del sito di CIPAG (funzione Portale dei Pagamenti - Rateizzazione Contributi 2018), inserendo i rispettivi dati reddituali, provenienti dai quadri fiscali di riferimento.

BASE IMPONIBILE

Per il **contributo soggettivo**:

- **RE** (rigo 23 per il reddito o perdita delle attività professionali ed artistiche)
- **RH** (rigo 15 per il reddito o perdite di partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti)
- **LM** (rigo 6 per il reddito lordo o perdita dei soggetti in regime fiscale di vantaggio, da rigo 22 a 30 per reddito o perdita derivanti da attività autonome professionali)
- **RL** (rigo 1 per utili e corrispettivi provenienti da società professionali)

Si ricorda che i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti ad assoggettare i redditi conseguiti per prestazioni sporadiche al regime dei redditi di lavoro autonomo (previa emissione di fattura), che devono essere indicati nel quadro RR14.

Soltanto nell'ipotesi di redditi derivanti da attività sportiva o artistica in alcun modo riconducibili alla sfera professionale (come ad esempio l'attività musicale, di pittura, maestro di sci, ecc.), potranno non essere indicati nel quadro RR14.

Per il **contributo integrativo**:

- **VE** della dichiarazione IVA (rigo 50 volume d'affari)

Il volume d'affari previdenziale da indicare nel quadro RR, sezione III, è pertanto quello al lordo del contributo integrativo, al quale occorre detrarre gli importi di eventuali riaddebiti di spese comuni per condivisione dello studio tra professionisti (*da riportare, ai fini del calcolo, nell'apposito spazio*). Per i professionisti che esercitano in forma associativa va indicata la quota del volume d'affari proporzionale alla quota di partecipazione **all'associazione professionale**, alla società di professionisti o alla **società tra professionisti (STP)**. Ciò si ottiene prendendo l'importo esposto nel rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione IVA dello studio associato o società, moltiplicandolo per la quota di partecipazione agli utili del geometra. Qualora si è soci di STP (società tra professionisti) si considera il volume d'affari complessivo in base alla quota percentuale detenuta dal geometra ripartendo in modo proporzionale, tra i soli soci professionisti, eventuali quote detenute da soci non professionisti.

Si fa presente che gli adempimenti dichiarativi e contributivi collegati al volume d'affari imputabile ai geometri soci di società di ingegneria, sono di esclusiva competenza della società, la quale, tramite il legale rappresentante, deve effettuare la dichiarazione previdenziale alla Cipag con le previste modalità, indicando il volume d'affari professionale imputabile ai geometri sul quale versare il contributo integrativo.

- **LM** (per i contribuenti in regime fiscale di vantaggio rigo 2 totale componenti positivi; per i contribuenti in regime forfetario il dato da indicare è quello relativo ai componenti positivi derivanti da attività professionale di cui alla colonna 4 da LM22 a LM30)

In quest'ultimi casi, gli importi inseriti nel quadro LM **non** contengono il contributo integrativo (e pertanto la procedura calcolerà l'ammontare corretto del contributo dovuto, 5%).

ATTENZIONE:

Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono state reintrodotte le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione in caso di presentazione del Modello Unico (**si sono verificate ipotesi di omissione di compilazione del Quadro RR e di compilazione di detto quadro con dati infedeli, cioè difformi da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA – vedi argomento BASE IMPONIBILE**).

Pertanto si suggerisce di richiamare la massima attenzione del rispettivo Consulente Fiscale per non incorrere nelle menzionate sanzioni.

Si precisa che l'Amministrazione finanziaria nel dettare le regole circa il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti - c.d. riaddebiti - individua esplicitamente la "fornitura dei servizi comuni". In tale ambito, evidentemente non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare regolata da apposito contratto, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.

DEDUCIBILITA' CONTRIBUTI AI FINI FISCALI

Si ricorda che a sensi dell'art.1, comma 6 del Regolamento sulla Contribuzione CIPAG, **il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF**, alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per i geometri, **la deduzione del contributo integrativo minimo** - che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) - **nelle ipotesi in cui il volume d'affari annuo sia limitato o pari a zero (vedi allegato).**

Resta esclusa, invece, la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale in cui viene rettificato in aumento il volume d'affari IVA.

Queste le conclusioni contenute nella risposta n. 954-25/2017 fornita dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio all'istanza di consulenza giuridica presentata dalla CIPAG e di cui lo scorso 8 marzo la medesima Cassa ha pubblicato nel proprio sito internet specifica *news*, con divulgazione della stessa anche a mezzo posta elettronica ai propri Iscritti.

Naturalmente il **servizio di assistenza** fornito dal **Collegio** è sempre a completa disposizione per ogni esigenza in merito (tel. 0422 312704 - collegio3@geometri.tv.it) **fino al prossimo 10 agosto**, in quanto successivamente l'ufficio chiuderà per la consueta pausa estiva.